

## ACCORDO QUADRO EX ART. 54 COMMA 6 D. LGS 50/2016

**APPALTO N. 12/2023 - ACCORDI QUADRO PER ACQUISTO DI N. 280 AUTOBUS AD ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, CON FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA E SISTEMI DI ACCUMULO; FORNITURA DI MATERIALI IN REGIME DI FULL SERVICE PER 10 ANNI - N. 3 LOTTI - CUP J10J22000000001-**

### PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO

*Tra*

**GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - GTT SpA** con sede in Torino - C.so F. Turati, 19/6 - Codice Fiscale 08555280018 e Partita I.V.A. 08559940013, in persona di.....nella sua qualità di ....., munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica in C.so F. Turati, 19/6 - 10128 Torino,

**e**

**la Società** con sede legale in , - codice fiscale partita IVA in persona di.....nella sua qualità di ....., munito dei necessari poter che agisce quale impresa singola ovvero quale capogruppo mandataria dell'Associazione di Imprese costituita tra la mandataria e la impresa mandante..... (nel prosieguo anche Impresa)

### Premesso che

**A)** in data GTT e hanno stipulato un accordo quadro (nel seguito "Accordo") della durata di 48 mesi dalla sottoscrizione, nel quale le parti, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, hanno fissato le condizioni generali relative alla fornitura di autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica, la fornitura e posa di infrastrutture di ricarica ed il full service ricambi decennale suddivisa nei seguenti lotti:

- **LOTTO 1 (DEPOSITO NIZZA)** – n. 90 autobus a trazione elettrica urbani, di cui n. 50 da 12 metri circa e n. 40 da 18 m circa; fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in deposito ed ai capilinea di Torino in p.za Sofia, p.za Caio Mario, via Artom; fornitura e posa presso il deposito di n.1 sistema di batterie di accumulo con una capacità di erogazione potenza di almeno 350 kW per sei ore; full-service ricambi decennale CIG 9632497BFA.
- **LOTTO 2 (DEPOSITO SAN PAOLO)** - n. 80 autobus a trazione elettrica urbani, di cui n 40 bus da 12 m circa, n 28 bus da 18 m circa carrozzati BRT e n. 12 da 18 metri circa; fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in deposito ed ai capilinea di Torino, piazza Sofia, via Corradino e via Marsigli; fornitura e posa presso il deposito di n.1 sistema di

batterie di accumulo con una capacità di erogazione potenza di almeno 350 kW per sei ore; full-service ricambi decennale CIG 9632555BD7.

- **LOTTO 3 (DEPOSITO VENARIA)** - n. 110 autobus a trazione elettrica urbani, di cui n. 90 da 12 m circa e n. 20 da 18 m circa; fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in deposito ed al capolinea di Torino, p.za XVIII Dicembre; fornitura e posa presso il deposito di n.1 sistema di batterie di accumulo con una capacità di erogazione potenza di almeno 750 kW per sei ore; full-service ricambi decennale CIG 9632574B85.

**B)** Nell'ambito dell'accordo quadro di cui sopra è previsto per ciascun lotto la stipula del primo contratto applicativo come di seguito:

- **LOTTO 1:** fornitura di n. 35 bus da 12 m circa e n. 35 bus da 18 m circa (totale 70 bus), oltre alle altre prestazioni indicate al precedente punto;
- **LOTTO 2:** fornitura di n. 25 bus da 12 m circa, n. 10 bus da 18 m circa e n. 28 bus da 18 m circa BRT (totale 63 bus), oltre alle altre prestazioni indicate al precedente punto;
- **LOTTO 3:** fornitura di n. 75 bus da 12 m circa e n. 17 bus da 18 m circa (totale 92 bus), oltre alle altre prestazioni indicate al precedente punto

**C)** tutti i termini temporali inseriti nel presente Contratto si intendono riferiti a giorni naturali consecutivi di calendario, se non diversamente specificato;

**D)** le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente Contratto;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO**

GTT affida a \_\_\_\_\_ che accetta, la fornitura di autobus destinati al trasporto pubblico locale ad alimentazione esclusivamente elettrica (in seguito "bus" o "veicoli") conforme alle prescrizioni normative e amministrative vigenti e ai requisiti dell'Accordo Quadro, del capitolato d'appalto oltre che dell'offerta tecnica ed economica presentate in gara da \_\_\_\_\_, come di seguito specificato:

- **LOTTO 1:** fornitura di n. 35 bus da 12 m circa e n. 35 bus da 18 m circa (totale 70 bus), fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in deposito ed ai capilinea di Torino in p.za Sofia, p.za Caio Mario, via Artom; fornitura e posa presso il deposito di n.1 sistema di batterie di accumulo con una capacità di erogazione potenza di almeno 350 kW per sei ore; full-service ricambi decennale;
- **LOTTO 2:** fornitura di n. 25 bus da 12 m circa, n. 10 bus da 18 m circa e n. 28 bus da 18 m circa BRT (totale 63 bus), fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in deposito ed ai capilinea di Torino, piazza Sofia, via Corradino e via Marsigli; fornitura e posa presso il deposito di n.1 sistema di batterie di accumulo con una capacità di erogazione potenza di almeno 350 kW per sei ore; full-service ricambi decennale
- **LOTTO 3:** fornitura di n. 75 bus da 12 m circa e n. 17 bus da 18 m circa (totale 92 bus),

fornitura e posa di infrastrutture di ricarica in deposito ed al capolinea di Torino, p.za XVIII Dicembre; fornitura e posa presso il deposito di n.1 sistema di batterie di accumulo con una capacità di erogazione potenza di almeno 750 kW per sei ore; full-service ricambi decennale.

GTT e ..... stabiliscono che, per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, valgono tutte le condizioni e le clausole previste nell'Accordo e nei documenti in esso richiamati .

## **Art. 2 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO – REVISIONE PREZZI**

2.1 Il corrispettivo complessivo per la Fornitura riferita a ciascun contratto applicativo è:

**Lotto 1 Euro =IVA esclusa**, comprensivo degli oneri della sicurezza, così ripartito:

- a) Euro =IVA esclusa per Fornitura autobus
- b) Euro =IVA esclusa per fornitura e posa in opera infrastruttura di ricarica;
- c) Euro =IVA esclusa per il full service materiale
- d) Euro =IVA esclusa per gli oneri di sicurezza derivanti da interferenza di cui al DUVRI;

**Lotto 2 Euro =IVA esclusa**, comprensivo degli oneri della sicurezza, così ripartito:

- a) Euro =IVA esclusa per Fornitura autobus
- b) Euro =IVA esclusa per fornitura e posa in opera infrastruttura di ricarica;
- c) Euro =IVA esclusa per il full service materiale
- d) Euro =IVA esclusa per gli oneri di sicurezza derivanti da interferenza di cui al DUVRI;

**Lotto 3 Euro =IVA esclusa**, comprensivo degli oneri della sicurezza, così ripartito:

- a) Euro =IVA esclusa per Fornitura autobus
- b) Euro =IVA esclusa per fornitura e posa in opera infrastruttura di ricarica;
- c) Euro =IVA esclusa per il full service materiale
- d) Euro =IVA esclusa per gli oneri di sicurezza derivanti da interferenza di cui al DUVRI;

**Per l'importo specifico riferito a ciascuna tipologia di bus si rinvia all'offerta economica del Fornitore allegata al presente contratto e di cui costituisce parte integrante**

2.2 La fatturazione del corrispettivo sarà effettuata con le cadenze previste nell'art. 7.3.2. Parte I del Capitolato d'Appalto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

2.3 In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi al tasso convenzionale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 Dlgs 231/2002, del 2,5 % su base annua, pari al costo medio del denaro sostenuto da GTT.

2.4 Per la revisione prezzi si fa riferimento all'art 7.3.6 del Capitolato d'Appalto.

## **Art. 3 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/10 e successive modifiche. A tal fine si allega la dichiarazione dell'Impresa che indica il Conto corrente dedicato e le persone autorizzate a operarvi.

#### **Art. 4 - TERMINI DI CONSEGNA**

4.1 L'esecuzione della fornitura degli autobus dovrà avvenire con consegne ripartite, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato di appalto;

#### **Art. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia del regolare adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, l'Impresa ha presentato un deposito cauzionale di Euro \_\_\_\_\_ versato mediante -----.  
Il deposito cauzionale è regolato e verrà svincolato come indicato nel Capitolato di Appalto.

#### **Art. 6 – PENALI**

##### **6.1 Penalità per ritardata consegna**

###### **6.1.1 Penalità per ritardata consegna autobus**

Qualora intervengano ritardi di consegna degli autobus rispetto al termine contrattuale, salvo il caso di comprovata forza maggiore sarà applicata la penalità dello 0,8‰ (zero virgola otto per mille) per ogni giorno solare, sul valore dell'importo, IVA esclusa, relativo a ciascun autobus oggetto della fornitura non consegnato; tale valore di penalità sarà dovuto per un periodo corrispondente fino a 60 gg.

Per i successivi giorni e fino ad un ritardo complessivo non superiore a 120 gg., salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità dello 1,2‰ (uno virgola due per mille) per ogni giorno solare, sul valore dell'importo, IVA esclusa, relativo agli autobus oggetto della fornitura non consegnati. Oltre il 120° giorno di ritardo la penale giornaliera è calcolata nella misura dell'1,6‰ (uno virgola sei per mille), fino all'importo massimo del 15% del valore della fornitura non consegnata.

Saranno considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e tempestivamente comunicate, solamente quelle conseguenti a scioperi nazionali di categoria documentati da Autorità competenti nonché quelle derivate da eventi meteorologici, sismici e simili, che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Ai fini dell'applicazione della penale, la data di consegna è quella risultante dalla consegna come definita nel punto 8.1.4 del Capitolato di Appalto.

Qualora, rispetto al termine finale di consegna, il ritardo superi i 120 giorni solari, si potrà inoltre procedere alla messa in mora della IA inviando una raccomandata A/R di diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni (art. 1454 Cod. Civ.). L'inutile decorso del termine determina, quindi, la risoluzione ipso jure del contratto relativamente alla parte di fornitura non eseguita con applicazione della penale per inadempimento nella misura massima e complessiva del 15% del valore della fornitura non consegnata, con riserva della richiesta di risarcimento del maggior danno sofferto, compresa la perdita del finanziamento stanziato ex DM 530 del 23/12/2021 e DM 134 del 10/05/2022.

Nel caso in cui si proceda alla risoluzione parziale del contratto resta inteso che le obbligazioni

post-consegna assunte dalla IA rimangano valide per la parte di fornitura regolarmente effettuata. Gli importi delle penali che si andranno ad applicare saranno trattenuti sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e comunque regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

#### 9.1.2 Penalità per ritardata consegna apparecchiature di ricarica

Qualora intervengano ritardi di consegna degli apparati di ricarica rispetto al termine contrattuale, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata una penalità pari a 1.000 Euro per ogni settimana di ritardo.

### 6.2.1 Indisponibilità veicoli

Dopo la data di consegna dell'ultimo veicolo del lotto, diventerà operativo il monitoraggio dell'indice di disponibilità così definito.

#### INDICE DISPONIBILITA'

L'indice di disponibilità giornaliera è attivo sui veicoli per il periodo di garanzia o full service manutentivo.

Per ciascun lotto verrà determinato un indice per i veicoli 12 m e un indice per i veicoli 18 m.

La IA deve adottare organizzazione e strutture di assistenza sufficienti al fine di assicurare che, durante il periodo di garanzia, l'indice medio di disponibilità giornaliero calcolato sulla base dei giorni feriali dei tre mesi solari, sia di valore superiore al 90% dei veicoli riferiti al lotto fornito.

In ogni caso l'indice di disponibilità di ogni singolo giorno feriale alle ore 6.00 non dovrà essere inferiore a 85%, fermo restando che dalle 6.00 alle 9.00 non verrà applicata la franchigia per veicoli fermi per lavorazione programmata.

L'indice di disponibilità sarà determinato in base alla disponibilità dei veicoli di ogni giorno feriale, determinata alle ore 6.00 e alle ore 17.00 a partire dalla consegna dell'ultimo veicolo del lotto.

Il GTT dovrà comunicare alla IA, con cadenza giornaliera, l'elenco dei veicoli resi non disponibili, per cause coperte da garanzie. L'informazione relativa alla situazione di indisponibilità sarà data alla IA o all'eventuale assistenza, a mezzo di modalità concordate (e-mail/ sistema informatico della manutenzione, ecc.).

Un valore dell'indice di disponibilità inferiore a quello di riferimento è soggetto a penale, come indicato in seguito.

I veicoli considerati "fuori servizio", sono sia quelli che non soddisfano le condizioni di idoneità, sia quelli in avaria. Non sono contemplati i veicoli in avaria per guasti non suscettibili di applicazione della garanzia come più avanti specificato.

Per quanto riguarda i "veicoli in avaria" e i "guasti non suscettibili di applicazione della garanzia" valgono le seguenti determinazioni.

## **VEICOLI SUSCETTIBILI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI**

Al fine della determinazione delle indisponibilità giornaliere di bus, si considerano in avaria i veicoli che:

- necessitano riparazioni per guasto ad equipaggiamenti, apparati e componenti;
- sono in attesa di lavorazione o in lavorazione per interventi in garanzia causati da guasti, difetti di funzionamento e di carrozzeria e simili;
- risultano in attesa di lavorazione programmata (una volta raggiunto il parametro chilometrico previsto, inclusa l'eventuale tolleranza);
- sono in attesa di lavorazione per mancanza di ricambi imputabili a ritardate consegne della IA.

## **GUASTI NON SUSCETTIBILI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI (fermi bonificati).**

Sono esclusi dal novero delle indisponibilità i bus non efficienti per:

- sinistri, purché l'attesa di lavorazione non sia motivata da ritardata consegna dei ricambi;
- insufficienti rifornimenti;
- guasto o manutenzione preventiva sui pneumatici, non motivati da errori di geometria degli assetti;
- atti vandalici;
- apparati forniti dal GTT (Sistema bigliettazione BIP, ...);
- interventi di manutenzione preventiva eseguiti nei termini di ciclicità prefissati;
- interventi di pulizia, esclusi quelli necessari a seguito di intervento manutentivo eseguito dall'I.A.

## **Sono altresì esclusi dal conteggio:**

- i veicoli che, seppure respinti o segnalati dall'Esercizio, in sede di controllo non manifestano alcuna evidente anomalia;
- i veicoli sottoposti a interventi di risanamento a programma concordato, sulla base della specifica tecnica che dovrà essere predisposta dalla IA, eseguiti a cura e spese della IA per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'attività come preventivamente concordato (negli eventuali tempi di attesa dell'esecuzione dei risanamenti e per i tempi eccedenti quelli concordati, i veicoli saranno conteggiati come indisponibili ai fini dell'applicazione delle penali).

Sulla base di quanto sopra indicato, verrà determinata la disponibilità media nei giorni feriali del

lotto autobus.

Si darà luogo all'applicazione delle penali qualora l'indice medio di disponibilità dei giorni feriali del periodo di riferimento (tre mesi) sia inferiore al valore obiettivo  $I_{dmin}$ .

indice medio disponibilità $I_d$	Irrogazione penale	valore unitario penale <b>VUP</b>
$I_d \geq I_{dmin}$	NO	
$I_d < I_{dmin}$	SI	Prezzo acquisto veicolo x 0,0007

Con riferimento all'importo complessivo del singolo veicolo (IVA esclusa), il valore unitario della penale sarà così determinato:

$$P_m = (I_{dmin} - I_d) * g * N * VUP \text{ €}$$

in cui:

$P_m$  = penalità;

$I_d$  = indice di disponibilità rilevato nel periodo di riferimento;

$I_{dmin}$  = indice di disponibilità minimo richiesto;

$g$  = numero giorni feriali nel periodo di riferimento

$N$  = numero totale degli autobus del lotto

In caso di superamento dell'indice di indisponibilità giornaliero (15%) verrà applicata una penale pari a:

$$P_m = N * VUP$$

In cui

$N$  = numero dei bus eccedenti la quota di indisponibilità giornaliera

### 6.2.2 Indisponibilità stazioni di ricarica

Superati i 5 giorni solari di mancato funzionamento di ciascun punto di ricarica (presa, pantografo, ecc), si procederà all'addebito di una penale pari a 150€ per ogni successivo giorno solare di fuori servizio per i 5 giorni successivi. A partire dal decimo giorno di fuori servizio verrà applicata una penale pari a 300€ al giorno fino al completo ripristino della funzionalità.

### 6.2.3 Mancato rispetto indice di guasto

#### Indici di Guasto (Affidabilità)

Si assumono come indici di guasto " $I_1$ " e " $I_2$ ", espressi con 2 cifre significative dopo la virgola.

L'indice "I<sub>1</sub>" considera i guasti che si verificano durante il servizio in linea e che impediscono al veicolo di proseguire la corsa o di intraprendere la corsa successiva in normale servizio passeggeri.

L'indice "I<sub>2</sub>" considera i guasti, di entità minore, che pur non pregiudicando la prosecuzione della corsa in servizio passeggeri determinino comunque la necessità di essere riparati alla fine del servizio al rientro in deposito. In tale categoria rientrano anche i guasti evidenziati a seguito di verifiche/collaudi.

Sono esclusi dal conteggio degli indici di guasto i veicoli fuori servizio a causa di:

- pneumatici fuori uso;
- urti e atti vandalici;
- impianti per i quali è prevista a carico della IA solo la predisposizione e/o il montaggio completo con materiale fornito in conto lavoro dal GTT;
- necessità di pulizia interna straordinaria per cause inerenti il servizio;
- guasto non rilevato in sede di controllo, a seguito di segnalazioni dall'esercizio.

Gli indici di guasto vengono calcolati, per ciascun lotto per ciascuna tipologia di veicolo 12 e 18 m, come segue:

$$I_1 = \frac{\text{N}^\circ \text{ guasti di livello 1 nel mese} \times 10.000 \text{ km}}{\text{km percorsi nel mese}}$$

$$I_2 = \frac{\text{N}^\circ \text{ guasti di livello 2 nel mese} \times 10.000 \text{ km}}{\text{km percorsi nel mese}}$$

Gli indici di guasto di riferimento assumono i seguenti valori a partire dall'immissione in servizio dell'ultimo veicolo del lotto:

- dal primo giorno del 1° mese all'ultimo giorno del 6° mese è previsto il solo monitoraggio del valore degli indici;
- dal primo giorno del 7° mese all'ultimo giorno del 24° mese  $I_{1R} = 2,00$  e  $I_{2R} = 4,50$ ;

Il superamento dell'indice di guasto, così come sopra descritto, comporterà una penalità trimestrale per ogni avaria in linea eccedente il valore massimo di riferimento.

La penalità mensile sarà calcolata nel modo seguente:

$$P_M = (C_1 + C_2) \times 150 \text{ €}$$

I valori  $C_1$  e  $C_2$  che si ricavano come indicato:

$$C_1 = (I_1 - I_{1R}) \times \text{Numero veicoli con guasto di livello 1}$$

$$C_2 = (I_2 - I_{2R}) \times \text{Numero veicoli con guasto di livello 2}$$

### 9.3 Rimborso per mancato rispetto LCC

Con cadenza annuale verranno contabilizzati i costi di manutenzione sostenuti per la manutenzione degli autobus (costo ricambi e manodopera) e condivisi in contraddittorio con la IA.

Al termine del periodo del full service ricambi, verrà effettuato conteggio complessivo (somma dei costi sostenuti anno per anno).

In caso di costi superiori a quelli dichiarati, la IA provvederà al rimborso dei costi in eccesso sostenuti da GTT.

## 6.4 Penali full service ricambi

Sono previste le seguenti penali:

- ✓ per i materiali necessari alla manutenzione preventiva:

100 euro per ogni giorno di ritardo della consegna del kit completo con una franchigia di 5 gg lavorativi,

- ✓ una volta raggiunta la tolleranza massima della percorrenza prevista dal piano di manutenzione, l'autobus sarà conteggiato tra 3 quelli non disponibili ai fini del conteggio delle penali

- ✓ per i materiali necessari per la manutenzione correttiva non rientrante in garanzia:

100 Euro al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo,

- ✓ l'autobus sarà conteggiato tra 3 quelli non disponibili ai fini del conteggio delle penali a partire dal 10° giorno lavorativo.

## 6.5 Penali per inadempienze obblighi art. 47 del D.L 77/2021

Sono previste le seguenti penali:

- ✓ 6.5.1 In caso di mancato invio della Relazione di genere ex art 47 comma 3 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito

con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 25.000 €. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nel Capitolato, articolo 9.1.1, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell'Accordo Quadro.

- ✓ 6.5.2 In caso di mancato invio della documentazione richiesta relativa alla certificazione e relazione disabili ex art 47 comma 3 bis, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 25.000 €. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nel Capitolato, articolo 6.1.1., per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell'Accordo Quadro.
- ✓ 6.5.3 In caso di mancato invio della documentazione relativa alla riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione AQ, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari 25.000 €. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nel Capitolato, articolo 9.1.1., per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell'Accordo Quadro.
- ✓ 6.5.4 Nel caso in cui il Fornitore si sia impegnato ad erogare un corso di formazione come indicato nella tabella "criteri di valutazione" allegata al disciplinare, In caso di mancato invio, entro sei mesi dalla stipula dell'accordo quadro, di documentazione in originale o copia conforme all'originale volta a comprovare quanto dichiarato in Offerta (programma del corso, contratto stipulato con il docente o l'azienda di formazione, CV del docente, elenco presenze dei dipendenti, etc.), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 20.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta fermo l'obbligo del fornitore alla produzione della documentazione richiesta, anche nel caso di applicazione della penale, nel termine massimo di ulteriori sei mesi decorsi i quali GTT applicherà una nuova penale di pari importo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## 6.6 Ulteriori disposizioni

- ✓ In ogni caso di applicazione delle penali di cui sopra GTT si riserva comunque la facoltà di richiedere il maggior danno eventualmente subito.

### Art. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Qualora si verificano le circostanze di cui all'art. 108, comma 2, d.lgs. 50/2016, il RUP comunica alla IA la risoluzione del contratto.

7.2 Qualora si verificano le circostanze di cui all'art. 108, comma 1, d.lgs. 50/2016, è facoltà del GTT risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC.

7.3 Qualora si verificano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte della IA, il RUP contesta all'appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, il GTT può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico della IA inadempiente.

In via esemplificativa, costituiscono gravi inadempimenti:

- la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito del servizio;
- la violazione di norme codice etico;
- la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;
- il superamento del limite del 15% delle penali di cui all'art. 9.6, riguardanti la fornitura di autobus e del contratto full service;
- la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all'art. 30 commi 4,5,6 del Dlgs. 50/2016;
- la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5.2.3.

7.4 Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della IA, il RUP/DEC, le assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali la IA deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, il GTT può risolvere il contratto.

7.5 Nel caso di risoluzione del contratto la IA ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

7.6 In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico della IA è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove il GTT non si sia avvalso della facoltà di cui al successivo punto 10.8.

7.7 Resta fermo in ogni caso il diritto del GTT alla riscossione delle penali e al risarcimento del

danno.

7.8 In caso di risoluzione del contratto il GTT ha facoltà di ricorrere alla procedura di cui al successivo art. 11.

7.9 Considerato che:

- la fonte di finanziamento dell'appalto è quella derivante dai DM 530/2021 e 134/2022;
- il rispetto dei termini del 31/12/2024 e del 30/06/2026 è stabilito da tali DM a pena di revoca/decadenza del finanziamento;

si stabilisce che, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in ogni caso di mancato rispetto dei termini di consegna da parte dell'IA cui consegua la revoca del finanziamento, previa dichiarazione di GTT di volersi avvalere della presente clausola, il contratto si intenderà risolto di diritto. Sarà in ogni caso a carico dell'IA ogni danno conseguente alla perdita del finanziamento, compreso l'importo del finanziamento stesso.

#### **Art 8. FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia in merito al presente Accordo ed ai successivi Contratti, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti stabiliscono che il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Torino.

#### **Art. 9 – RINVIO ALL'ACCORDO QUADRO**

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti rinviando al contratto di accordo quadro, sottoscritto contestualmente al presente atto, ed ai documenti da questo richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Impresa

---

Gruppo Torinese Trasporti – GTT S.p.A

-----

Torino,

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. si approvano specificamente le clausole contenute negli articoli: Art. 1 Oggetto del contratto; Art. 2 – Corrispettivo – Fatturazione e modalità di pagamento – revisione prezzi - Art. 6 Penali - Art. 7 risoluzione del contratto - Art.8 Foro competente -

Per l'Impresa

---

